

rapporti di diritto penale e processuale, che si riferivano direttamente all'interesse privato; ma non si allarga alle norme di diritto pubblico, che conservano invece carattere territoriale. Così non entrano nel quadro dell'applicazione personale del diritto le disposizioni generali emanate dall'autorità sovrana, nè quelle relative ai delitti più gravi.

In secondo luogo, non tutti i diritti sono riconosciuti e consentiti come validi, per il solo fatto che siano affermati o pretesi dai sudditi, ma valgono bensì solamente i diritti di quei popoli o di quelle nazioni, che sono ricongiunti per vincolo politico all'Impero e che ne formano parte integrale. Perciò gli stranieri e gli Ebrei non godono il riconoscimento del loro diritto personale.

Finalmente ogni persona non è libera nella scelta della legge da seguire, ma deve adottare la legge della sua nazione; a questa regola si fa eccezione per la donna, che col matrimonio abbandona la propria, per adottare la legge del marito; ma, vedova, se esce dal mundio dei parenti del marito defunto, deve ritornare alla sua legge d'origine. Ai figli illegittimi toccò forse il diritto della madre; mentre ai manomessi fu assegnata normalmente quella legge, in nome della quale si compì l'affrancazione, e perciò più spesso la legge del padrone. Inoltre fin dai tempi longobardi, dopo la conversione del popolo al cattolicesimo, si introduce il principio che i chierici, qualunque fosse la loro legge d'origine, potessero abbracciare il diritto romano, come quello che appariva quasi il diritto comune della Chiesa (1).

Sul regolamento giuridico dei conflitti, che molto

---

(1) La prova sembra desumersi da Liut., c. 15 e da M. H. P., XIII, n. 246, 385 (a. 870, 990); ma le professioni di legge romana da parte dei chierici di origine longobarda si trovano solo più tardi, a incominciare dal secolo XI.